

Come cambiano i controlli successivi e la vigilanza sugli strumenti metrici

Aspetti operativi del
Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93



Relatori: *Igor Gallo e Pietro Corcione*
Servizio Metrico della Camera di commercio di Torino

Torino 25/07/2017

Slide n. 1

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Agenda

Capo I - Controlli

Capo II - Organismi

Capo III – Semplificazione e adeguamento a norme europee

Capo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorie

All. I – Requisiti degli organismi

All. II – Procedure verificaione periodica e controlli casuali

Scheda A - NAWI

Scheda C – Distributori di carburante

Discussione finale e domande

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Agenda

Capo I - Controlli

Capo II - Organismi

Capo III – Semplificazione e adeguamento a norme europee

Capo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorie

All. I – Requisiti degli organismi

All. II – Procedure verifica periodica e controlli casuali

Scheda A - NAWI

Scheda C – Distributori di carburante

Discussione finale e domande

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Capo I
CONTROLLI

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai **controlli degli strumenti di misura** soggetti alla **normativa nazionale e europea** utilizzati per **funzioni di misura legali**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, nonché le precisazioni relative al campo di applicazione delle norme legislative attuative delle direttive europee relative agli strumenti di misura.
2. Resta ferma l'esclusione dei sistemi di misura di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Esclusioni:

- *D.I. 135/2009 – L. 166/2009*

“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale [...]

- 4.15. Sono esclusi dall'obbligo della verifica periodica gli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali costituiti da **misure lineari** materializzate o misure di **capacità di vetro, terracotta e monouso**.

Ai fini del presente decreto si intende per:

- «funzione di misura legale»**, la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;
- «operatore economico»**, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante autorizzato e il distributore di uno strumento di misura;
- «titolare dello strumento»**, la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;

Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) **«norma armonizzata»**, una norma così come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- b) **«raccomandazione OIML»**, una raccomandazione internazionale adottata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale;
- l) **«organismo nazionale di accreditamento»**, l'unico organismo che in uno stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;

- n) **«organismo»**, l'organismo che effettua la verifica periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a UNIONCAMERE della SCIA dopo essere stato accreditato in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni:
 - 1) **UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012** – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
 - 2) **UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005** – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – come laboratorio di taratura;
 - 3) **UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012** – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni;

- n) **«normativa europea»**, la normativa metrologica dell'Unione europea, ed in precedenza della Comunità economica europea, direttamente applicabile o meno nell'ordinamento interno, nonché le relative norme nazionali di recepimento o di attuazione;
- o) **«normativa nazionale»**, la normativa metrologica esclusivamente nazionale, che non deriva da norme dell'Unione europea o della Comunità economica europea e non ne costituisce attuazione o recepimento.

- **Immissione sul mercato**
La prima messa a disposizione di uno strumento di misura sul mercato dell'Unione
- **Messa in servizio**
la prima utilizzazione di uno strumento di misura destinato all'utilizzatore finale per i fini a cui esso era destinato

D. Lgs. 22/2007 recepimento MID, come modificato da D. Lgs. 84/2016

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 3 - Controlli

1. Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi:
 - a) verifica periodica;
 - b) controlli casuali o a richiesta;
 - c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea.
2. In sede di controlli sugli strumenti di misura **non possono essere aggiunti ulteriori sigilli** rispetto a quelli già previsti nelle approvazioni di modello nazionali, CEE e nei certificati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati, fermo restando la possibilità di apporre sigilli facoltativi da parte dell'installatore.
3. I controlli casuali o a richiesta di cui al comma 1, lettera *b*), si effettuano su tutti gli strumenti di misura ivi compresi quelli già in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui **all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 2007**.

Slide n. 11



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

**Approfondimenti su:
Articolo 3 - Controlli**

"Art. 22.

Disposizioni transitorie

1. *La commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 consentite fino a scadenza validità dell'omologazione. Se validità indefinita solo fino 30 ottobre 2016.*
 2. *Per gli strumenti di misura per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla verifica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del 30 ottobre 2006 [...]*
 3. *I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione.*
- ((3-bis. Gli strumenti di misura immessi sul mercato prima del 20/04/2016 conformemente alla direttiva 2004/22/CE ed alle relative disposizioni nazionali di attuazione possono essere messi a disposizione del mercato o messi in servizio anche successivamente. I certificati ai sensi direttiva 2004/22/CE validi a norma della presente decreto fino alla loro scadenza))."*

Slide n. 12



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

**Risvolti operativi su:
Articolo 3 - Controlli**

	Verifica periodica	Controlli casuali
Strumenti nazionali	SI	SI
Strumenti europei ante MID	SI	SI
Strumenti MID	SI	SI
Strumenti installati ai sensi dell'art. 22 o 22.3?	NO	SI

**NON E' CHIARO SI ATTENDE
INTERPRETAZIONE MISE**

Slide n. 13



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 3 - Controlli

4. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli e di meglio specificare le prescrizioni a riguardo già contenute nel presente regolamento, possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive, anche rinviando a specifiche norme tecniche.

Possibili procedure operative

5. Mediante accordi procedurali stipulati dal Ministero dello sviluppo economico e da Unioncamere, rispettivamente, con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e con l'organismo nazionale di accreditamento autorizzato, sono apportate le opportune intese per coordinare e migliorare l'efficacia dei rispettivi interventi e per evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri a carico dei titolari degli strumenti di misura o degli organismi che effettuano la verifica periodica.

Coordinamento controlli

Slide n. 14



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 4 – Verificazione periodica

1. La verificazione periodica degli strumenti di misura è eseguita dagli **organismi** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q*), in possesso dei requisiti dell'allegato I, dopo che hanno presentato apposita **Scia a Unioncamere**.
2. La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi **riportano i bolli di verificazione prima nazionale**, o di quelli **CEE/CE**, o della **marcatura CE** e della marcatura metrologica **supplementare M** e se hanno **conservato gli errori massimi tollerati** per tale tipologia di controllo.
3. Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell'allegato IV che decorrono dalla **data della loro messa in servizio** e, comunque, da **non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE** e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato IV e decorre dalla data dell'ultima verificazione.

Slide n. 15



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

**Risvolti operativi su:
Articolo 4 – Verificazione periodica**

Prima verificazione periodica

periodicità previste nell'allegato IV che decorrono dalla **data della loro messa in servizio** e, comunque, da **non oltre due anni** dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.

Es. Bilancia Marcata nel 2014 e Messa in servizio nel 07/2017
Periodicità all. 4 => 3 anni

$2014 + 2 = 2016 \Rightarrow$ conto 3 anni a partire dal 2016 \Rightarrow 2019

Es. Bilancia marcata nel 2015 e Messa in servizio nel 06/2017
Periodicità all. 4 => 3 anni

Tre anni dalla messa in servizio \Rightarrow 06/2020

Slide n. 16



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

**Risvolti operativi su:
Articolo 4 – Verificazione periodica**

Prima verificazione periodica

periodicità previste nell'allegato IV che decorrono dalla **data della loro messa in servizio** e, comunque, da **non oltre due anni** dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.

Es. Mis. Carburante Marcato nel 2015 e Messa in servizio nel 06/2017
Periodicità all. 4 => 2 anni

Due anni dalla messa in servizio => 06/2019

Es. Mis. carburante Marcato nel 2014 e Messo in servizio nel 2017
Periodicità all. 4 => 2 anni

2014+2 = 2016 => conto 2 anni a partire dal 2016 => 2018

Slide n. 17



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Allegato IV

1. PERIODICITÀ DELLA VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA IN SERVIZIO.

Tipo di strumento	Periodicità della verificazione
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico	3 anni
Strumenti per pesare a funzionamento automatico	- Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno - Altre tipologie di strumenti: 2 anni
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua	2 anni
Misuratori massici di gas metano per autotrazione	2 anni
Misure di capacità	4 anni
Pesi	4 anni
Indicatori di livello	2 anni
Tassametri	2 anni
Strumenti di misura della dimensione	3 anni
Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati	3 anni

Slide n. 18

XTURA

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Allegato IV


1. PERIODICITÀ DELLA VERIFICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA IN SERVIZIO.

Tipo di strumento	Periodicità della verifica
Contatori dell'acqua	- Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m ³ /h compresi: 10 anni - Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m ³ /h compresi: 13 anni
Contatori del gas	- A pareti deformabili: 16 anni - A turbina e rotoidi: 10 anni - Altre tecnologie: 8 anni
Dispositivi di conversione del volume	- Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni - Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni - Approvati insieme ai contatori: 8 anni
Contatori di energia elettrica attiva	- Elettromeccanici: 18 anni - Statici: <ul style="list-style-type: none">• Bassa tensione (BT – fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B o C): 15 anni• Media e alta tensione (MT – AT > 1000V): 10 anni
Contatori di calore	- Portata Q ₁ fino a 3 m ³ /h <ul style="list-style-type: none">• Con sensore di flusso meccanico: 6 anni• Con sensore di flusso statico: 9 anni - Portata Q ₁ superiore a 3 m ³ /h <ul style="list-style-type: none">• Con sensore di flusso meccanico: 5 anni• Con sensore di flusso statico: 8 anni

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

*Risvolti operativi su:
Articolo 4 – Verifica periodica*


Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

**Risvolti operativi su:
Articolo 4 – Verificazione periodica**


Art. 7.2 Entro **dieci giorni lavorativi** dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se riparazione comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

**Risvolti operativi su:
Articolo 4 – Verificazione periodica**

Art. 7.2 Esito negativo di verificazione periodica, **sostituiti o non utilizzati** prima di riparazione e richiesta verificazione periodica



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

*Allegato VI (articolo 4, comma 13)
Disegni dei contrassegni*

1. Contrassegno da applicare sugli strumenti di misura in caso di **esito positivo** della verifica periodica.

VERIFICAZIONE PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1		7
2	XXXX	8
3	(anno di scadenza)	9
4		10
5	Logo dell'Organismo	11
6		12

**Dimensioni dell'etichetta:
quadrata
(lato ≥ 40 mm)**

**Colori: fondo verde con carattere
di stampa nero**

Slide n. 23

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

*Allegato VI (articolo 4, comma 13)
Disegni dei contrassegni*

2. Contrassegno da applicare sugli strumenti in caso di esito negativo dei controlli.

Controlli successivi
ESITO NEGATIVO
Logo dell'Organismo o nome della CCIAA

**Dimensioni dell'etichetta:
quadrata
(≥ 20 mm di lato)**

**Colori: scritte nere su sfondo
rosso**

All VI, non riporta lo spazio per la data del sopralluogo, dato che invece viene riportato nell'indicazione prevista al punto 1.9 dell'allegato II

Slide n. 24

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

**Risvolti operativi su:
Articolo 4 – Verificazione periodica**

11. La verifica periodica è eseguita dall'Organismo **entro 45 giorni** dalla data di ricezione della richiesta.
12. L'incaricato della verifica periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, dà **evidenza sul libretto metrologico** di tutte le operazioni svolte.
13. Nel caso in cui l'organismo esercita anche l'attività di riparazione, la **funzione di verifica periodica è svolta in maniera distinta e indipendente da quella di riparazione**; il responsabile della verifica periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo.
14. I sigilli applicati sugli strumenti di misura in sede di verifica periodica da parte dell'organismo incaricato, **equivalenti** a quelli apposti dagli **organismi notificati**, dal **fabbricante** e dalle **Camere di commercio** in sede di accertamento della conformità.

Slide n. 25



Utility meters

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 4 – Verificazione periodica

4. I bolli di verifica nazionale o CEE/CE o la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del gas con portata massima fino a 10 m³/h compresi, hanno validità temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione. I contatori di cui al presente comma **restano esclusi dalla verifica periodica**.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai contatori del gas, con portata massima fino a 10 m³/h compresi, con la **conversione della temperatura che indicano il solo volume convertito**.
6. **I contatori di gas, di acqua, di energia elettrica attiva** diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5, qualora **muniti** dei bolli di verifica prima nazionale o CEE/CE e **già messi in servizio**, sono sottoposti a verifica periodica, con le modalità e periodicità previste dal presente decreto calcolate, in sede di prima applicazione, come **previsto all'articolo 18, commi 4 e 6**.
20. Un contatore dell'acqua, gas, energia elettrica attiva, energia termica, nonché un dispositivo di conversione di volume di gas, installato presso un'utenza con fornitura **non attiva** e con verifica periodica scaduta è sostituito o verificato di periodica **entro 30 giorni da avvenuta riattivazione**.

Slide n. 26



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

**Risvolti operativi su:
Articolo 4 – Verificazione periodica**

1. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica degli strumenti di misura sono pari a quelli fissati per i **controlli in servizio**, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla pertinente **norma nazionale o europea** o, in assenza di tali disposizioni, dalla **norma armonizzata** o dalla **Raccomandazione OIML**. Per gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale messi in servizio entro i termini ed ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e successive modifiche, in caso di divergenza fra norma nazionale ed europea, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono quelli previsti dalla pertinente norma europea.
2. Nei casi in cui le pertinenti **norme nazionali, europee, armonizzate o raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici** per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono **quelli previsti per la verificazione prima** dalla vigente normativa nazionale e europea o per **l'accertamento della conformità**.

Slide n. 27

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

**Risvolti operativi su:
Articolo 4 – Verificazione periodica**

Errore in servizio norma nazionale/europea



Se non presente

Errore in servizio norma armonizzata/OIML




Se non presente

**Errore verifica prima / Accertamento conformità
(es. approvazione MID)**

divergenza fra norma nazionale ed europea, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono quelli previsti dalla pertinente norma europea

Slide n. 28

Es. Distributore di carburante Cl. 0,5 => 20 L



Es. Distributore di carburante Cl. 0,5 => Erogazione 20 L

MID All. VII MI-005 tabella 2

Classe	Classe accuratezza				
	0,3	0,5	1,0	1,5	2,5
Sistemi di misura	0,3%	0,5%	1,0%	1,5%	2,5%
Misuratori	0,2%	0,3%	0,6%	1,0%	2,5%

Anche per strumenti approvati normativa nazionale

Es. NAWI

Errore in servizio norma nazionale/europea



Presente nel D. Lgs. 517/1992 All. I

Carico				Errore	
Classe I	Classe II	Classe III	Classe IIII	massimo tollerabile	
$10 \leq m \leq 50$ 1000 e	$10 \leq m \leq 5\ 000$ e	$10 \leq m \leq 500$ e	$10 \leq m \leq 50$ e	$\pm 0,5$ e	
$150\ 000$ e < m $\leq 200\ 000$ e	$5\ 000$ e < m $\leq 20\ 000$ e	500 e < m $\leq 2\ 000$ e	150 e < m ≤ 200 e	$\pm 1,0$ e	
$120\ 000$ e < m $\leq 100\ 000$ e				$10\ 000$ e $\leq 1\ 000$ e	$\pm 1,5$ e

E.M.P. in servizio

$\pm 1,0$ e

$\pm 2,0$ e

$\pm 3,0$ e

4.2. Per strumenti in servizio gli errori massimi tollerabili sono pari al doppio degli errori massimi tollerabili di cui al punto 4.1.

Es. AWI Selezionatrici ponderali

Errore in servizio norma nazionale/europea



Non presente

Errore in servizio norma armonizzata/OIML



OIML R51 cap. 2.5
In-Service inspection

OIML R51

5.4.1 Subsequent verification

Subsequent verification shall be carried out in accordance with the same provisions as in 5.3 for initial verification.

5.4.2 In-service inspection

In-service inspection shall be carried out in accordance with the same provisions as in 5.3 for initial verification, with the exception that the in-service maximum permissible errors shall be applied.

Es. AWI Selezionatrici ponderali


Net load, m , expressed in verification scale intervals, e				Maximum permissible mean error for category X instruments	
XI	XII	XIII	XIII	Initial verification	In-service inspection
$0 < m \leq 50\,000$	$0 < m \leq 5\,000$	$0 < m \leq 500$	$0 < m \leq 50$	$\pm 0.5 e$	$\pm 1 e$
$50\,000 < m \leq 200\,000$	$5\,000 < m \leq 20\,000$	$500 < m \leq 2\,000$	$50 < m \leq 200$	$\pm 1 e$	$\pm 2 e$
$200\,000 < m$	$20\,000 < m \leq 100\,000$	$2\,000 < m \leq 10\,000$	$200 < m \leq 1\,000$	$\pm 1.5 e$	$\pm 3 e$

Value of the mass of the net load, m (g)	Maximum permissible standard deviation (as a percentage of m or in grams) for class designation factor, $(x) = 1$	
	Initial verification	In-service inspection
$m \leq 50$	0.48 %	0.6 %
$50 < m \leq 100$	0.24 g	0.3 g
$100 < m \leq 200$	0.24 %	0.3 %
$200 < m \leq 300$	0.48 g	0.6 g
$300 < m \leq 500$	0.16 %	0.2 %
$500 < m \leq 1\,000$	0.8 g	1.0 g
$1\,000 < m \leq 10\,000$	0.08 %	0.1 %
$10\,000 < m \leq 15\,000$	8 g	10 g
$15\,000 < m$	0.055 %	0.067 %

È applicabile o ci si deve riferire alla Subsequent Verification?

International vocabulary of legal metrology (VIML)
2.13 subsequent verification verification of a **measuring instrument** after a previous verification
Note 1 Subsequent verification includes
• mandatory periodic verification,
• verification after repair, and
• voluntary verification.
Note 2 Subsequent verification of a **measuring instrument** may be carried out before expiry of the period of validity of a previous verification either at the request of the user (owner) or when its verification is declared to be no longer valid.

Es. Contatori dell'acqua



Es. Contatori dell'acqua

EN14154-1:2005+A2:2011
 cap. 7.6.4.

Verifica in servizio
 (2 x EMP iniziale)

	EMP Iniziale		EMP In servizio	
	T ≤ 30° C	T > 30° C	T ≤ 30° C	T > 30° C
$Q_{1(\min)} \leq Q < Q_{2(\text{tr})}$	5%	5%	10%	10%
$Q_{2(\text{tr})} \leq Q \leq Q_{4(\text{sovr.})}$	2%	3%	4%	6%

Libretto metrologico

- Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico contenente le informazioni di cui all'allegato V

- Nome, indirizzo del titolare dello strumento eventuale partita IVA ;
- Indirizzo presso cui lo strumento e' in servizio, ove diverso dal precedente;
- codice identificativo del punto di prelievo (POD) o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;
- Tipo dello strumento;
- Marca e modello;
- Numero di serie;
- Anno di fabbricazione per gli strumenti muniti di bolli di verificazione prima nazionale;
- Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e della marcatura supplementare M, per gli strumenti conformi alla normativa europea;
- Data di messa in servizio;
- Nome dell'organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;
- Data e descrizione delle riparazioni;
- Data della verificazione periodica e data di scadenza;
- Specificazione di strumento utilizzato come «strumento temporaneo»;
- Controlli casuali, esito e data.

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

**Approfondimenti su:
Articolo 4 – Verificazione periodica**

Libretto metrologico

- Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico contenente le informazioni di cui all'allegato V

Si consiglia all'organismo di **tenere traccia della consegna** del libretto metrologico, redigendo un documento di consegna, controfirmato dal titolare, da conservare agli atti

- Unioncamere di concerto con il MiSE sta predisponendo un modello a livello nazionale
- Verrà fornito agli organismi una volta approntato

Slide n. 37



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 5 – Controlli casuali o a richiesta

1. I controlli casuali degli strumenti in servizio sono **effettuati dalle Camere di commercio**, a intervalli casuali, senza determinata periodicità e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e continuità dei servizi, senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio; La Camera di commercio registra sul libretto metrologico l'esito del controllo.
2. Sono altresì eseguiti **controlli in contraddittorio** nel caso in cui il titolare di uno strumento o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta alla Camera di commercio competente per territorio; i costi dei controlli in contraddittorio, sono a carico del soggetto richiedente.
3. Nei controlli di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate, secondo i casi, **una o più delle prove previste per la verificazione periodica**, e gli strumenti di misura utilizzati per i controlli rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II; detti controlli sono eseguiti, ove occorra, con **l'ausilio di un organismo di cui alla lettera q) dell'articolo 2**.
4. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali o a richiesta sono **superiori del 50 per cento** rispetto a quelli **stabiliti per la verificazione periodica** di cui all'articolo 4, commi 10 e 11.

Slide n. 38



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 5 – Controlli casuali o a richiesta

• **Es. NAWI**

Errore in servizio norma nazionale/europea

Presente nel D. Lgs. 517/1992 All. I
Maggiorato 50%

Carico				Errore
Classe I	Classe II	Classe III	Classe IIII	massimo tollerabile
$10 \leq m \leq 50$	$10 \leq m \leq 5\ 000$	$10 \leq m \leq 500$	$10 \leq m \leq 50$	$\pm 0,5 e$
$150\ 000 e < m \leq 1\ 000\ 000 e$	$15\ 000 e < m \leq 120\ 000 e$	$1\ 500 e < m \leq 2\ 000 e$	$150 e < m \leq 200 e$	$\pm 1,0 e$
$120\ 000 e < m \leq 1\ 000\ 000 e$	$12\ 000 e < m \leq 10\ 000 e$	$1\ 200 e < m \leq 1\ 000 e$	$120 e < m \leq 1\ 000 e$	$\pm 1,5 e$

E.M.P. in servizio

E.M.P. in contr. casuale

$\pm 1,0 e$

$\pm 1,5 e$

$\pm 2,0 e$

$\pm 3,0 e$

$\pm 3,0 e$

$\pm 4,5 e$

X 1,5

4.2. Per strumenti in servizio gli errori massimi tollerabili sono pari al doppio degli errori massimi tollerabili di cui al punto 4.1.

Slide n. 39

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93


Articolo 5 – Controlli casuali o a richiesta

1. Nel caso in cui nel corso di un controllo casuale o a richiesta l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo tollerato in sede di **verificazione periodica** e quello di cui al comma 4, la Camera di commercio ordina al titolare dello strumento di **aggiustare lo strumento** a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verifica periodica entro 30 giorni. Il titolare dello strumento ha facoltà di provvedere alla sostituzione dello strumento anziché alla riparazione.
2. Nei casi in cui l'errore riscontrato nel controllo casuale o a richiesta **supera quello di cui al comma 4**, il soggetto incaricato del controllo applica il **contrassegno di cui all'allegato VI, punto 2**, ferma restando inoltre l'applicazione delle conseguenti eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti.
3. Gli strumenti, nel caso di valutazioni afferenti a profili di natura fiscale o tributaria, possono essere sottoposti a controlli casuali su iniziativa dell'Agenzia delle Dogane.
4. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.

Slide n. 40

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

*Risvolti operativi su:
Articolo 5 – Controlli casuali o a richiesta*




Slide n. 41

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

• Distributore di carburante CI. 0,5

*Risvolti operativi su:
Articolo 5 – Controlli casuali o a richiesta*



Slide n. 42

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 6 – Vigilanza sugli strumenti

1. Per la vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea si applicano le seguenti prescrizioni:


- a) le funzioni di autorità di **vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea** di cui all'articolo 16, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle **Camere di commercio** quali autorità locali competenti per i controlli metrologici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84;
- b) la vigilanza del mercato ha lo scopo di assicurare che gli strumenti **immessi sul mercato** o importati sono stati **sottoposti alle necessarie procedure di accertamento della conformità**, che i requisiti di marcatura e di documentazione sono stati rispettati e che sono stati progettati e fabbricati in conformità con i requisiti previsti dalla pertinente normativa;


Slide n. 43



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 6 – Vigilanza sugli strumenti





Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93
Articolo 6 – Vigilanza sugli strumenti

1. Per la vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea si applicano le seguenti prescrizioni:

- c) le Camere di commercio, qualora ritengano **presenti un rischio** per aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici, effettuano valutazione strumento di misura interessato [...] informano il Ministero dello sviluppo economico degli esiti di tale valutazione; [...]
- d) per l'effettuazione dei controlli, le Camere di commercio possono avvalersi, ed in ogni caso se ne avvalgono per l'effettuazione delle prove, di **laboratori di taratura accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005** – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e future revisioni;
- e) la vigilanza è effettuata anche nei luoghi dove gli strumenti sono stati messi in servizio.

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Slide n. 46

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 6 – *Vigilanza sugli strumenti*

3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Ai fini della vigilanza del mercato ai funzionari delle Camere di commercio preposti al controllo è consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione degli strumenti ed il prelievo di detti strumenti per l'effettuazione di esami e prove. Gli **oneri dei controlli sono posti a carico degli operatori interessati** nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), e *2-bis*, e all'articolo 18, comma 1, lettere *d*) e *f*), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata da ultimo dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219.

Slide n. 47



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 7 – *Riparazione degli strumenti*

- Il riparatore, anche quando effettua la riparazione ai sensi del comma 1, compila il libretto metrologico riportando la descrizione della riparazione effettuata e i sigilli applicati.
- Nel caso in cui lo strumento sia stato riparato antecedentemente all'esecuzione della prima verifica periodica, il **riparatore rilascia al titolare** dello strumento una dichiarazione con la descrizione dell'intervento effettuato e dei sigilli provvisori applicati e **ne informa la Camera di commercio** competente per territorio; detta dichiarazione o una sua copia è fornita **all'organismo che esegue la prima verifica periodica** e la **riporta nel libretto metrologico**.

Predisposta dichiarazione avvenuta riparazione in assenza del libretto metrologico

Slide n. 48



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 8 – Obblighi dei titolari degli strumenti

1. I titolari degli strumenti di **misura soggetti all'obbligo della verifica periodica:**

- a) **comunicano entro 30 giorni** alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;
- b) **mantengono l'integrità del contrassegno** apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- c) curano **l'integrità dei sigilli provvisori** applicati dal riparatore;
- d) **conservano il libretto metrologico** o l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- e) curano il **corretto funzionamento** dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere *b), c), d)* ed *e)*, sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.

Slide n. 49



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 9 – Elenco dei titolari degli strumenti di misura

1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verifica periodica e degli esiti dell'attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.

Comunicazioni installazione/rimozione strumenti

Comunicazioni Verifica periodica/controlli casuali

2. Le Camere di commercio formano altresì **l'elenco dei titolari degli strumenti di misura**, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale

Elenco titolari strumenti di misura

Predisposta comunicazione installazione/rimozione strumenti diversi da MI-001, 002, 003 e 004

Slide n. 50



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 9 – Elenco dei titolari degli strumenti di misura

1. Elenco titolari strumenti di misura contiene:

Identificazione titolare/utenza

Identificazione strumento

Dati per periodicità verifica periodica

- a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento di misura;
- b) indirizzo presso cui lo strumento di misura è in servizio, qualora diverso dal precedente;
- c) codice identificazione del punto di riconsegna o di prelievo, a seconda dei casi e ove previsto;
- d) tipo dello strumento di misura;
- e) marca e modello dello strumento di misura;
- f) numero di serie dello strumento di misura, se previsto;
- g) anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare, nonché data di messa in servizio e di cessazione dell'utilizzo dello strumento di misura;
- h) caratteristiche metrologiche dello strumento;
- i) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento.

Slide n. 51

Agenda

Capo I - Controlli

Capo II - Organismi

Capo III – Semplificazione e adeguamento a norme europee

Capo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorie

All. I – Requisiti degli organismi

All. II – Procedure verifica periodica e controlli casuali

Scheda A - MARI

Scheda C – Distributori di carburante

Discussione finale e domande

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

**Capo II
ORGANISMI
Articolo 10 - Presupposti**

1. La verifica periodica degli strumenti di misura di cui all'articolo 1 è effettuata dagli organismi in possesso dei requisiti riportati all'allegato I.
2. **Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita Scia per lo svolgimento di attività di verifica periodica ai sensi del presente decreto.** Tale elenco è reso pubblico, è consultabile anche per via informatica e telematica e contiene almeno i seguenti dati:
 - a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;
 - b) nome e cognome del responsabile delle attività di verifica periodica;
 - c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative dell'organismo;
 - d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati;
 - e) tipi di strumenti dei quali si esegue la verifica periodica;
 - f) recapito telefonico, di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata;
 - g) data di inizio attività, dell'eventuale divieto di prosecuzione dell'attività e di cessazione;
 - h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.

Slide n. 53



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

**Approfondimenti su:
Capo II
ORGANISMI
Articolo 10 - Presupposti**

- L'elenco degli «organismi» sarà consultabile al link:
 - <http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10>
- Nel periodo transitorio dal:
 - **18 settembre 2017** al **18 marzo 2019**
- coesisterà con gli elenchi:
 - **Laboratori verifica periodica strumenti nazionali e**
 - **Laboratori verifica periodica strumenti MID**

Slide n. 54



- **Variazione dati «organismo»**
- **Segnalazione Unioncamere per aggiornamento Elenco**



1. **Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere.**
2. **La Scia contiene:**
 - a. **copia del certificato di accreditamento;**
 - b. **l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti conformi alla normativa nazionale o europea sui quali effettua la verifica periodica;**
 - c. **la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile della verifica periodica si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività segnalata;**
 - d. **l'indicazione del responsabile della verifica periodica e del suo eventuale sostituto;**
 - e. **l'impegno a conservare per almeno 5 anni, o comunque fino alla scadenza della verifica periodica, copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate.**
3. **Il certificato e la dichiarazione si riferiscono esplicitamente alle attività disciplinate dal presente regolamento per le quali l'organismo presenta la Scia; la documentazione relativa ai requisiti generali, strutturali, per le risorse, di processo e del sistema di gestione dell'organismo è presentata esclusivamente all'organismo di accreditamento che, ove occorre e a richiesta, ne fornisce copia anche parziale ad Unioncamere.**

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 11 – Scia

4. Unioncamere al momento del ricevimento della Scia provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, e a indicare nell'elenco di cui all'articolo 10 l'avvenuta presentazione della segnalazione e il nome del responsabile della verifica periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza.
5. L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza sui sigilli e sui contrassegni di cui all'allegato VI.
6. Gli eventuali costi relativi agli accertamenti e alla vigilanza sull'organismo di cui all'articolo 14 sono a carico dell'organismo che ha presentato la segnalazione.
7. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.
8. Per tutto quanto non precisato nel presente articolo e nell'articolo 12, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 21, nonché del Capo IV-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando che tali disposizioni legislative in ogni caso prevalgono rispetto alle presenti disposizioni regolamentari di dettaglio e costituiscono limite e criterio generale interpretativo delle stesse.

Slide n. 57



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Approfondimenti su: Articolo 11 – Scia

• Cenni sulla definizione di Scia nella 241:

**Art. 19 - (Segnalazione certificata d'inizio attività - Scia)*

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo: tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salvo le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica: in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

Slide n. 58



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Approfondimenti su: Articolo 11 – Scia

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata (anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente).
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere (...) prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure ((da parte del privato)), decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. ((Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.))
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
- 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Slide n. 59



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Approfondimenti su: Articolo 11 – Scia

5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nel caso di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali. (19) 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

AGGIORNAMENTO (1a)

Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3, comma

1) che il termine di cui al comma 2, del presente articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato. (con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione né dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari". (con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda."

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 5, comma 2, lettera c)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale."

Slide n. 60



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

**Approfondimenti su:
Articolo 11 – Scia**

Art. 21

(Disposizioni sanzionatorie)

1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. **COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 2015, N. 124.**

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.

((2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.))

((CAPO IV-BIS

EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

REVOCA E RECESSO))

Art. 21-bis

((Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati.))

((1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci)).

Slide n. 61

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

**Approfondimenti su:
Articolo 11 – Scia**

1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere.




Slide n. 62

2. La Scia contiene:

- a. copia del certificato di accreditamento;



- b. l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti conformi alla normativa nazionale o europea sui quali effettua la verifica periodica;



2. La Scia contiene:

- c. la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile della verifica periodica si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività segnalata;



- d. l'indicazione del responsabile della verifica periodica e del suo eventuale sostituto;




2. La Scia contiene:

- e. l'impegno a conservare per almeno 5 anni, o comunque fino alla scadenza della verifica periodica, copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate.




- 4. Unioncamere al momento del ricevimento della Scia provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, e a indicare nell'elenco di cui all'articolo 10 l'avvenuta presentazione della segnalazione e il nome del responsabile della verifica periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza.

- Esempio:



6. Gli eventuali costi relativi agli accertamenti e alla vigilanza sull'organismo di cui all'articolo 14 sono a carico dell'organismo che ha presentato la segnalazione.



- **Motivazioni:**
- gli oneri dei controlli sono posti a carico degli operatori interessati nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1, lettera c), e 2-bis, e all'articolo 18, comma 1, lettere d) ed f), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata da ultimo dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.
- **Come verranno probabilmente acquisiti:**
 - Diritti di segreteria (costi standard) e tariffe predeterminate e pubbliche (costo effettivo del servizio)
 - Interpretazione estensiva (Parere n. 2626/2016 del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva degli Atti normativi)

8. Per tutto quanto non precisato nel presente articolo e nell'articolo 12, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 21, nonché del Capo IV-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando che tali disposizioni legislative in ogni caso prevalgono rispetto alle presenti disposizioni regolamentari di dettaglio e costituiscono limite e criterio generale interpretativo delle stesse.

Legge 241/1990 > DM 93/2017

- **Argomenti per i quali abbiamo richiesto un approfondimento al MiSE:**
- L'organismo dovrà essere sempre composto da almeno due unità?
 - La maggior parte dei loghi scelti dai Laboratori Metrologici non hanno la stella e non sono racchiusi in una circonferenza, saranno tutti sostituiti se il Laboratorio diventa organismo?
 - Il numero assegnato, sia per i nazionali che per i MID, rimarrà lo stesso ad oggi attribuito?
 - Se anche i costi per la vigilanza delle Camere di commercio sono a carico degli organismi, come saranno gestiti?

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

*Risvolti operativi su:
Articolo 11 – Scia*

- Accredитamento secondo:
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2015;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012



- Terminologia per elencare strumenti in SCIA secondo DM 93/2017 o MID (es: **strumenti per pesare a funzionamento non automatico o NAWI**)
- Predisposizione sigilli e contrassegni con nuovo logo

Slide n. 71

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 12 – Divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela

1. Unioncamere, entro sessanta giorni dal ricevimento della Scia di cui all'articolo 11, procede alla verifica documentale della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni a suo corredo; in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti dannosi salvo che sia possibile conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente; in tali casi l'organismo interessato provvede a conformare detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato da Unioncamere stessa e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e in presenza delle condizioni di cui all'articolo 21-*nonies* della medesima legge, Unioncamere adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e ogni altro provvedimento previsto in applicazione del precitato articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Slide n. 72

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 12 – Divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela

3. Il divieto di prosecuzione dell'attività è adottato da Unioncamere, sentito l'organismo, e contiene la motivazione della decisione adottata, nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.
Tale divieto è adottato anche nei casi di sospensione o revoca del certificato di accreditamento.
4. **L'organismo oggetto di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere comunica ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche già programmate, l'impossibilità ad eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.**

Slide n. 73



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

**Approfondimenti su:
Articolo 12 – Divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela**

Annullamento d'ufficio:

**Art. 21-nonies*

(Annullamento d'ufficio).

1. *Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. ((39) 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ----- AGGIORNAMENTO (39) Il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Nel caso del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990."*

Slide n. 74



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Approfondimenti su:

Articolo 12 – Divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela

3. Il divieto di prosecuzione dell'attività è adottato da Unioncamere, sentito l'organismo, e contiene la motivazione della decisione adottata, nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso. Tale divieto è adottato anche nei casi di sospensione o revoca del certificato di accreditamento.



Slide n. 75

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Approfondimenti su:

Articolo 12 – Divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela

4. L'organismo oggetto di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere comunica ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche già programmate l'impossibilità ad eseguire le verifiche. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.



Slide n. 76

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 13 – Obbligo di registrazione e di comunicazione

1. Gli organismi inviano telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verifica periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi:
 - a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento;
 - b) indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
 - c) codice identificativo del punto di prelievo o riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;
 - d) tipo dello strumento;
 - e) marca, modello dello strumento e classe, se prevista;
 - f) numero di serie dello strumento;
 - g) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento;
 - h) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verifica;
 - i) esito della verifica e, ove positiva, la data di scadenza;
 - l) anomalie riscontrate, se la verifica ha dato esito negativo;
 - m) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.

Slide n. 77



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 13 – Obbligo di registrazione e di comunicazione

2. L'organismo tiene un registro, su supporto cartaceo o informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verifica periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.
3. Gli strumenti di misura, a seguito di rimozione dal luogo di messa in servizio senza alterazione dei sigilli, possono essere liberamente utilizzati presso altri indirizzi e da altri titolari nel rispetto degli errori massimi tollerati, fino alla scadenza della verifica periodica; il titolare dello strumento comunica alla Camera di commercio competente la data ed il diverso luogo di messa in servizio dello strumento.

Slide n. 78



1. Gli organismi inviano telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verifica periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati



Eureka a mezzo di user Telemaco

- **Dubbi interpretativi:**
- EUREKA WEB avrà un aggiornamento per consentire l'inserimento di tutti i campi previsti dal Decreto?
- Invio telematico del riepilogo degli strumenti verificati?
- La disposizione del comma 3. vale anche per gli strumenti fissi?

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 14 – Vigilanza sugli organismi

1. L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformità alle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).
2. L'organismo nazionale di accreditamento comunica tempestivamente a Unioncamere la sospensione o revoca del certificato di accreditamento a seguito dell'attività di sorveglianza di cui al comma 1 per il seguito di competenza di cui all'articolo 12.
3. La Camera di commercio competente per territorio sullo strumento esercita l'attività di vigilanza eseguendo controlli a campione, computati su base annuale, fino al 5 per cento degli strumenti già sottoposti a verifica periodica; nel caso di contatori dell'acqua, del gas e dispositivi di conversione del volume, di energia elettrica e di energia termica la vigilanza sulle verificazioni periodiche è effettuata fino alla soglia dell'1 per cento. Gli strumenti di misura e le risorse necessarie al controllo a campione sono messi a disposizione della Camera di commercio dall'organismo che ha eseguito la verifica.

Slide n. 81



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 14 – Vigilanza sugli organismi

4. La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 non trova applicazione nel caso in cui l'organismo comunichi in via telematica alla Camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro e gli utenti presso cui effettuerà operazioni di verifica periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, se la Camera di commercio programma lo svolgimento dei propri controlli in una data diversa da quella comunicata dall'organismo.
5. La vigilanza di cui al presente articolo, è effettuata in conformità ai commi 3,4,5 e 6 dell'articolo 5.
6. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere e, in caso di anomalie riscontrate, anche all'organismo nazionale di accreditamento.

Slide n. 82



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

**Approfondimenti su:
Articolo 14 – Vigilanza sugli organismi**

3. La Camera di commercio competente per territorio sullo strumento esercita l'attività di vigilanza eseguendo controlli a campione, computati su base annuale, fino al 5 per cento degli strumenti già sottoposti a verifica periodica; nel caso di contatori dell'acqua, del gas e dispositivi di conversione del volume, di energia elettrica e di energia termica la vigilanza sulle verificazioni periodiche è effettuata fino alla soglia dell'1 per cento. Gli strumenti di misura e le risorse necessarie al controllo a campione sono messi a disposizione della Camera di commercio dall'organismo che ha eseguito la verifica.



Slide n. 83

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

**Approfondimenti su:
Articolo 14 – Vigilanza sugli organismi**

5. La vigilanza di cui al presente articolo, è effettuata in conformità ai commi 3,4,5 e 6 dell'articolo 5.

**Procedure per
vigilanza =**

**Procedure per
controlli
casuali e a
richiesta**

Slide n. 84

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

*Risvolti operativi su:
Articolo 14 – Vigilanza sugli organismi*

- Nell'ambito della reciproca collaborazione tra Camera di commercio ed organismi si potrebbero concordare anche gli orari presunti delle verifiche "preventive" indicate nel piano di lavoro

Slide n. 85

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 15 – Vigilanza

1. Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione del presente decreto.




Camere di
Commercio

Slide n. 86

Agenda

Capo I - Controlli

Capo II - Organismi

Capo III – Semplificazione e adeguamento a norme europee

Capo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorie

All. I – Requisiti degli organismi

All. II – Procedure verifica periodica e controlli casuali

Scheda A - NAWI


Scheda C – Distributori di carburante

Discussione finale e domande

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Capo III
SEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEE
Articolo 16 – Armonizzazione e semplificazione

1. Anche al fine di semplificare e armonizzare le procedure e gli oneri a carico dei fabbricanti di strumenti di misura nazionali con quelli a carico dei fabbricanti di strumenti di misura disciplinati dalla normativa dell'Unione europea, qualora vengono introdotte al **software modificazioni** per personalizzazioni e adattamenti gestionali **metrologicamente irrilevanti** e pertanto liberi dal controllo metrico, detti fabbricanti non sono tenuti a depositare presso la competente divisione del Ministero dello sviluppo economico il nuovo eseguibile del programma e la dichiarazione di cui al punto 1.2, lettere a) e b) della circolare 17 settembre 1997, n. 62, del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Capo III
SEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEE
Articolo 16 – Armonizzazione e semplificazione

2. Gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale o europea possono essere sottoposti alla verifica periodica, anche se oggetto di una riparazione che ha comportato la sostituzione di un organo principale, purché detta riparazione **non determini allo strumento modifiche tali da pregiudicare la sua conformità.**



Slide n. 89

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Capo III
SEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEE
Articolo 16 – Armonizzazione e semplificazione

3. Per gli strumenti di misura rientranti fra le categorie di strumenti disciplinati dagli allegati da MI-001 a MI010 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, già in servizio al 31 ottobre 2016 con approvazione secondo la normativa nazionale o europea previgente rispetto alla direttiva 2004/22/CE, nel caso in cui la targa con le iscrizioni regolamentari risulta **mancante, illeggibile o priva dei cosiddetti «bolli di verifica prima»**, l'organismo **ripristina le iscrizioni su un'etichetta adesiva**, realizzata in modo tale che la rimozione ne comporti la distruzione, la applica in prossimità delle iscrizioni regolamentari originarie e la vincola con i propri sigilli. Il titolare dello strumento, entro dieci giorni dall'avvenuto ripristino delle iscrizioni regolamentari, **richiede la verifica periodica**, ove non sia stata già effettuata contestualmente al predetto ripristino, e dopo tale richiesta può utilizzare lo strumento fino all'esecuzione della verifica.



Slide n. 90

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Capo III
SEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEE
Articolo 16 – Armonizzazione e semplificazione

4. Le apparecchiature ausiliarie **self-service**, oggetto di approvazione nazionale in quanto tali o in quanto parte di un sistema di misura, sono **esonerate dalla verifica prima** e dalla successiva legalizzazione e sono messe in servizio nel rispetto delle procedure di cui all'allegato III. La targa con le iscrizioni prevista nell'approvazione nazionale non è vincolata con i bolli di verifica prima ed è realizzata in modo tale che la rimozione comporti la sua distruzione o comunque l'impossibilità del suo ulteriore utilizzo.




Slide n. 91

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Capo III
SEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEE
Articolo 16 – Armonizzazione e semplificazione

5. Le disposizioni del presente regolamento in materia di targhe e iscrizioni da riportare sui distributori di carburante e apparecchiature ausiliarie associate sostituiscono tutte le prescrizioni in materia previste dai singoli provvedimenti di approvazione emanati ai sensi della normativa nazionale.
6. Le apparecchiature ausiliarie **self-service** in servizio conformi alla normativa nazionale o europea **non sono soggette alla verifica periodica** e su di esse non si applica il relativo contrassegno, fermi restando gli altri eventuali controlli relativi al loro corretto funzionamento.



Slide n. 92

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Capo III
SEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEE
Articolo 16 – Armonizzazione e semplificazione

7. Le apparecchiature ausiliarie self-service conformi alla normativa nazionale e europea, nel rispetto della verifica dell'associazione, possono essere associati ai **distributori stradali di metano (CNG)** per il rifornimento dei veicoli.



Slide n. 93

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Approfondimenti su:
Capo III
SEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEE
Articolo 16 – Armonizzazione e semplificazione

- **Dubbi interpretativi:**
- La verifica prima ed il collaudo di alcuni strumenti nazionali (es.: misuratori massici) continua a valere?

Slide n. 95

- Qualora vengano introdotte al software modificazioni per personalizzazioni e adattamenti gestionali **metrologicamente rilevanti** e pertanto non liberi dal controllo metrico, i costruttori devono seguire un percorso omologativo secondo i **dettami della MID**.

Agenda

Capo I - Controlli

Capo II - Organismi

Capo III – Semplificazione e adeguamento a norme europee

Capo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorie

All. I – Requisiti degli organismi

All. II – Procedure verificaione periodica e controlli casuali

Scheda A - MAWI

Scheda C – Distributori di carburante

Discussione finale e domande

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Capo IV ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo 17 – Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti e provvedimenti ministeriali:

- a) decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, concernente il regolamento recante modifica e integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e camere di commercio, fatte salve le abrogazioni disposte dall'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto;
- b) decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 39 del 15 febbraio 2002, recante condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura;
- c) decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico 29 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 2007, concernente vigilanza sul mercato degli strumenti di misura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE;
- d) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 31, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui gli strumenti per pesare a funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;

Slide n. 98



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Capo IV ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo 17 – Abrogazioni

- e) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;
- f) decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 aprile 2012, n. 75, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;
- g) decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2013, n. 155, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;
- h) decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2015, n. 60, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e modifiche al decreto 16 aprile 2012, n. 75, concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli successivi sui

Slide n. 99



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Capo IV **ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE** *Articolo 17 – Abrogazioni*

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di trovare applicazione le seguenti direttive ministeriali:
- direttiva del Ministro della attività produttive 4 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 22 ottobre 2003, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura;
 - direttiva del Ministro delle attività produttive 30 luglio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 27 ottobre 2004, recante la definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei a eseguire la verifica periodica;
 - direttiva del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2011, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) di cui all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
 - direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2011, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazione di verifica dei distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verifica metrica ai sensi della normativa nazionale;
 - direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 marzo 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2013, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazione di verifica di distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie e di armonizzazione tecnica alla normativa europea;
 - direttiva del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2014, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazione di verifica dei dispositivi di conversione del volume, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa europea.

Slide n. 100



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Approfondimenti su: *Capo IV* **ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE** *Articolo 17 – Abrogazioni*

- Rimangono in vigore:
 - **Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con Regio Decreto 23 agosto 1890 n. 7088;**

Nelle parti non in contrasto con il D. Lgs. 22/2007 recepimento MID

 - **Il Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato con Regio Decreto 12 giugno 1902 n. 226;**
 - **Il Regolamento per il Servizio Metrico approvato con Regio Decreto 31 gennaio 1909 n. 242.**

Slide n. 101



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 18 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**ENTRATA IN VIGORE DECRETO
18 settembre 2017**

Slide n. 102



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 18 – Disposizioni transitorie e finali

2. Gli organismi **già abilitati ad effettuare verificazioni periodiche** in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del presente decreto, **continuano a svolgere tali attività** senza soluzione di continuità, a semplice richiesta e senza oneri, e in sede di verifica periodica degli strumenti sottoposti alla normativa nazionale, quando ne ricorrono le condizioni, utilizzano gli stessi sigilli con gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la verifica dei corrispondenti strumenti sottoposti alla normativa europea. Le Camere di commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente decreto, continuano transitoriamente a svolgerle per un **periodo massimo di diciotto mesi** dall'entrata in vigore del presente regolamento, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento.

Slide n. 103



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 18 – Disposizioni transitorie e finali

NUOVI RICONOSCIMENTI

Le CCIAA e UNIONCAMERE continuano a ricevere le S.C.I.A. per lo svolgimento di attività di V.P. ai sensi dei decreti in via di abrogazione (rispettivamente per strumenti nazionali e MID)

Le S.C.I.A. per lo svolgimento delle attività di V.P. su tutti gli strumenti disciplinati dal DM 93/2017 saranno trasmesse esclusivamente ad UNIONCAMERE (Art. 11)

Gli organismi che trasmettono la SCIA ad Unioncamere dovranno essere già in possesso del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA ai sensi delle previste norme UNI (17020; 17025 come laboratorio di taratura e 17065)

PUBBLICAZIONE
G. U. N. 141 DEL
20/06/2017

ENTRATA IN
VIGORE
18/09/2017

FINE PERIODO
TRANSITORIO
18/03/2019

ORGANISMI Art. 18, Comma 2

Trasmissione di semplice richiesta per la prosecuzione dell'attività di V.P., senza soluzione di continuità, oltre l'entrata in vigore del DM

- senza oneri
- da parte di **tutti gli organismi già abilitati**
- verso l'ente di riferimento (CCIAA o Unioncamere)
- **entro il 18/09/2017**

Dall'entrata in vigore:

- **Organismi TIPO 1** (abilitati secondo norme «che trovano corrispondenza» in quanto già sotto accreditamento obbligatorio ex. DM 75/2012 – DM 155/2013 – DM 60/2015) **accedono direttamente al nuovo regime senza soluzione di continuità.**
- **Organismi TIPO 2** (abilitati secondo norme che non trovano corrispondenza nel DM 93, ex. DM 10/12/2001 – DM 31/2011 e DM 32/2011) **e Camere di commercio** continuano transitoriamente a svolgere le attività di V.P. **per un periodo massimo di 18 mesi**

Modello di richiesta a breve redatto e distribuito

Slide n. 104

DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 18 – Disposizioni transitorie e finali

2. Le Camere di commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente decreto, continuano transitoriamente a svolgerle per un **periodo massimo di diciotto mesi** dall'entrata in vigore del presente regolamento, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento.

Oltre alle schede con procedure, anche utilizzo delle regole sugli strumenti di misura (certificati LAT) previsti dal D.M. 93/2017?

Chiesta interpretazione al MISE

Slide n. 105

DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 18 – Disposizioni transitorie e finali

3. Per gli strumenti già oggetto di verifiche periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del presente decreto, la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata.
4. Per gli strumenti per i quali la periodicità della verifica risulta ridotta per effetto del presente decreto, la prima conseguente verifica successiva può comunque essere svolta entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente. *(all'anno dall'entrata in vigore, per effetto della riduzione – interpretazione Unioncamere).*

– Esempio:



Periodicità vecchia
normativa 5 anni

Periodicità nuova
normativa 4 anni

Ultima verifica
effettuata ad
ottobre del 2013

Scadenza secondo
vecchia normativa
ottobre del 2018

~~Scadenza secondo
nuova normativa
entro ottobre 2017~~

Interpretazione da confermare

Prorogata a 18/09/2018

Slide n. 106

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 18 – Disposizioni transitorie e finali

5. Per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta dal presente decreto, la periodicità della verifica va calcolata di norma dalla data di messa in servizio, se disponibile, ovvero dal biennio successivo alla data del bollo metrico, se presente, ma la prima verifica può essere svolta entro un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente.



Entro 18 settembre
2020 se la data della
prima verifica
scatta prima del 18
settembre 2017

relativo termine scade anteriormente. *(al triennio, per effetto del calcolo – Interpretazione Unioncamere).*


Interpretazione da confermare

Slide n. 107

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 18 – Disposizioni transitorie e finali

6. Per gli strumenti di cui all'allegato MI-007 – Tassametri – e all'allegato MI-010 – Analizzatori di gas di scarico – del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni, il termine di cui al comma 5 per lo svolgimento delle verifiche periodiche resta comunque subordinato all'individuazione di specifiche schede per le procedure di verifica periodica integrative di quelle di cui all'allegato III, adottate con le medesime procedure del presente regolamento.



Slide n. 108

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 18 – Disposizioni transitorie e finali

7. Per gli strumenti di misura utilizzati nell'ambito delle attività dei servizi dell'energia elettrica e del gas e dei servizi idrici integrati, i termini di cui al comma 5 possono essere derogati nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati dalla competente Autorità amministrativa indipendente anche in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farli



Slide n. 109

Agenda

Capo I - Controlli

Capo II - Organismi

Capo III – Semplificazione e adeguamento a norme europee

Capo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorie

All. I – Requisiti degli organismi

All. II – Procedure verifica periodica e controlli casuali

Scheda A - NAWI

Scheda C – Distributori di carburante

Discussione finale e domande

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Allegato I
(articolo 4, comma 1; articolo 10, comma 1)
REQUISITI DEGLI ORGANISMI

1. Presupposti e requisiti

- 1.1. Gli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento effettuano la verifica periodica. Nei casi previsti al punto 3, gli organismi possono effettuare la riparazione degli strumenti.



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Allegato I
(articolo 4, comma 1; articolo 10, comma 1)
REQUISITI DEGLI ORGANISMI

1. Presupposti e requisiti

- 1.2. L'organismo al momento della presentazione della Scia dichiara il possesso di un certificato di accreditamento con scopo conforme al presente decreto, rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, attestante che l'organismo stesso è conforme ad una delle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q); inoltre l'organismo dichiara anche la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e delle altre norme applicabili.



Slide n. 112

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Allegato I
(articolo 4, comma 1; articolo 10, comma 1)
REQUISITI DEGLI ORGANISMI

1. Presupposti e requisiti

- 1.3. L'ente che rilascia il certificato di accreditamento deve fornire evidenza che le verifiche compiute sull'organismo abbiano pienamente considerato i contenuti del presente decreto.
- 1.4. Gli organismi nominano un responsabile per l'attività di verifica periodica disciplinata dal presente regolamento.



Slide n. 113

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Allegato I
(articolo 4, comma 1; articolo 10, comma 1)
REQUISITI DEGLI ORGANISMI

2. Requisiti del personale degli organismi accreditati in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 o alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

2.1. Il responsabile dell'organismo che effettua le verificazioni periodiche sugli strumenti e, nel caso, il suo sostituto, sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) diploma di scuola media superiore;
- b) esperienza di lavoro di almeno tre anni di cui due anni anche in attività industriali o di servizio e un anno in attività di verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione degli strumenti su cui effettuerà le verifiche periodiche;
- c) conoscenze adeguate delle norme in materia di metrologia legale.



3 anni



Slide n. 114

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Allegato I
(articolo 4, comma 1; articolo 10, comma 1)
REQUISITI DEGLI ORGANISMI

2. Requisiti del personale degli organismi accreditati in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 o alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

2.2. Il personale operativo dell'organismo che effettua le verificazioni periodiche sugli strumenti è in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) diploma di scuola media inferiore;
- b) esperienza di lavoro di almeno un anno in attività di verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione degli strumenti su cui effettuerà le verifiche periodiche;
- c) conoscenze adeguate delle norme in materia di metrologia legale.



1 anno



Slide n. 115

3. Indipendenza degli organismi e sigilli

- 3.1. L'organismo che rispetta i criteri minimi d'indipendenza di cui all'appendice A punto A.3 della norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012**, può eseguire la verifica periodica e la riparazione, mentre nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A punto A.1, può eseguire **solo la verifica periodica**.
- 3.2. L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005**, può eseguire la **verifica periodica e la riparazione**.
- 3.3. L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012** può eseguire **solo la verifica periodica**.

Organismo tipo A (app. A1)

- Ispezioni parte terza

Organismo tipo B (app. A2)

- Ispezioni parte prima e/o seconda
- Parte separata ed identificabile di un'organizzazione che opera in progettazione, fabbricazione, manutenzione su elementi ispezionati
- Ispezioni solo alla propria organizzazione

Organismo tipo C (app. A3)

- Ispezioni parte prima e/o seconda
- Parte identificabile, ma non separata di un'organizzazione che opera in progettazione, fabbricazione, manutenzione su elementi ispezionati
- Ispezioni alla propria organizzazione, ma anche ad altre

Agenda

Capo I - Controlli

Capo II - Organismi

Capo III – Semplificazione e adeguamento a norme europee

Capo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorie

All. I – Requisiti degli organismi

All. II – Procedure verifica periodica e controlli casuali

Scheda A - NAWI

Scheda C – Distributori di carburante

Discussione finale e domande

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Allegato II
(articolo 5, comma 3)

PROCEDURE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA E I CONTROLLI CASUALI

1. Generalità

- 1.1. Le procedure da seguire nella verifica periodica e nei controlli casuali degli strumenti di misura sono rivolte ad accertare la presenza di bolli di verifica prima nazionale o di quella CEE/CE o della marcatura CE e il rispetto degli errori massimi tollerati, escludendosi qualsiasi operazione che comporti l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione o aggiunta di sigilli rispetto a quelli previsti nelle approvazioni di modello o di progetto.

1. Generalità

- 1.2. Gli strumenti utilizzati per l'esecuzione della verifica periodica e dei controlli casuali non devono essere affetti da un errore superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la grandezza che si sta misurando e l'incertezza estesa con cui è stato determinato l'errore dello strumento non deve superare 1/3 dell'errore misurato.



**NON E' CHIARO IL SENSO, SI
ATTENDE INTERPRETAZIONE MISE**

1. Generalità

- 1.3. Gli strumenti di cui al punto 1.2 precedente sono muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza e il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare e la periodicità di tale taratura è riportata nell'allegato IV.



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Allegato IV
(articolo 4, comma 3)
Periodicità delle verificazioni

2. PERIODICITÀ DELLA TARATURA DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI PER ESEGUIRE I CONTROLLI SUGLI STRUMENTI IN SERVIZIO.

Tipo di strumento	Periodicità della certificazione
Pesi	2 anni
Misure di capacità	2 anni
Manometri	2 anni
Termometri	2 anni
Igrometri	3 anni
Campana gasometrica	4 anni

Slide n. 122



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Allegato IV
(articolo 4, comma 3)
Periodicità delle verificazioni

2. PERIODICITÀ DELLA TARATURA DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI PER ESEGUIRE I CONTROLLI SUGLI STRUMENTI IN SERVIZIO.

Tipo di strumento	Periodicità della certificazione
Banco di prova con ugelli sonici per contatori del gas:	
-Ugelli sonici	5 anni
-Trasduttori di pressione e temperatura	2 anni
Strumenti per il controllo della misura della dimensione	2 anni
Contatori di controllo (master meters)	2 anni
Strumento per pesare NAWI	2 anni
Strumento per pesare NAWI controllo dei distributori stradali di metano	2 anni
Strumenti diversi da quelli sopra riportati	2 anni

Slide n. 123



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Allegato II
(articolo 5, comma 3)

PROCEDURE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA E I CONTROLLI CASUALI

1.4. Deroghe al certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, oltre quelle già previste nelle schede di cui all'allegato III, possono essere autorizzate con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico per strumenti utilizzati nella verifica periodica di particolari tipologie di strumenti o di ausilio per eseguire detta verifica.

Deroghe D.M. 93/2017

NAWI (scheda A)

AWI (scheda B) – Riempitrici gravimetriche

Distributori di carburante

~~AWI – Selezionatrici ponderali~~

~~Autobotti – Sistemi di carico/scarico autocisterne~~

**CERTIFICATO
LAT su campioni
di lavoro**

Slide n. 124

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Allegato II
(articolo 5, comma 3)

PROCEDURE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA E I CONTROLLI CASUALI

1.5. Qualora la verifica dello strumento in servizio viene effettuata con uno strumento di controllo (master meter), fatte salve le specifiche deroghe previste dal presente regolamento, lo strumento di controllo deve rispettare i requisiti di cui al punto 1.2 e 1.3 precedenti, per la grandezza ed il campo di misura che lo strumento è destinato a misurare.

1.6. In alternativa allo strumento di controllo (master meter) possono essere utilizzati per la verifica anche sistemi di misura equivalenti i quali rispettano i requisiti dei punti 1.2 e 1.3.

1.7. Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le funzioni da svolgere sono nella disponibilità materiale dell'organismo che svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero secondo altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilità.


Slide n. 125

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

**Allegato II
(articolo 5, comma 3)**

PROCEDURE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA E I CONTROLLI CASUALI

- 1.8. In deroga al punto 1.2, i campioni di prima linea (di riferimento), i campioni di lavoro e gli strumenti di controllo (master meter) utilizzati ai fini dell'esecuzione della verifica periodica e dei controlli casuali dei **sistemi di misurazione su condotta** e dei sistemi di misurazione per **liquidi criogenici** sono inseriti in un sistema pianificato di controllo del rispetto degli errori e delle incertezze. In particolare il citato sistema pianificato ha una cadenza di certificazione di taratura biennale per i campioni di prima linea, eseguita da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio mentre per quelli di lavoro, la cadenza dei controlli è annuale. I campioni di **prima linea e i campioni da lavoro hanno errore e incertezza estesa di taratura singolarmente non maggiori di un terzo dell'errore massimo tollerato** previsto nelle prove da eseguirsi nei controlli. L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura $K = 2$ includendo l'incertezza di taratura dei campioni di misura, l'incertezza delle operazioni di taratura e l'incertezza del campione oggetto della taratura. Dette prescrizioni si **applicano anche alle misure di capacità ≥ 1000 L** qualora utilizzate nei controlli di cui all'art. 3.



Slide n. 126

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

**Allegato II
(articolo 5, comma 3)**

PROCEDURE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA E I CONTROLLI CASUALI

- 1.9. In caso di esito negativo della verifica periodica l'operatore dell'organismo appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato VI, punto 2, ove è riportato il logo recante gli elementi identificativi dell'organismo che lo appone e la data. Il contrassegno è rimosso all'atto della riparazione o della nuova richiesta di verifica periodica o della verifica stessa.



Slide n. 127

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Allegato II
(articolo 5, comma 3)

PROCEDURE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA E I CONTROLLI CASUALI

1.10. Le procedure di verifica di alcune tipologie di strumenti di misura sono riportate nelle schede di cui all'allegato III; per le altre tipologie di strumenti, nelle more dell'adozione delle direttive di cui al comma 4 dell'art. 3, la verifica periodica e i controlli in genere sono eseguiti tenendo presenti i principi, in quanto applicabili, dalle prescrizioni previste in materia di verifica dalle norme nazionali, dalle norme europee e dalle pertinenti norme armonizzate europee o, in loro assenza, dalle relative raccomandazioni OIML. Si applicavano inoltre le eventuali procedure specificatamente previste per controlli analoghi dalle relative approvazioni di modello nazionali e europee o dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto.

Slide n. 128



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Approfondimenti su:
Allegato II
(articolo 5, comma 3)

PROCEDURE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA E I CONTROLLI CASUALI

- **Dubbi interpretativi:**
- Si segnala che, secondo quanto disposto in questo articolo, gli organismi che si accrediteranno per l'esecuzione della verifica periodica dei misuratori a testa compensata nei depositi o delle autobotti o delle selezionatrici ponderali dovranno avere campioni di lavoro muniti sempre di certificato di taratura rilasciato da un Laboratorio LAT, rinnovato periodicamente, con relativo importante aggravio economico.

Slide n. 129



- Per ovviare alle criticità legata all'onerosa certificazione periodica della strumentazione utilizzata per le verificazioni periodiche, l'unica strada percorribile, a tutt'oggi, è quella di chiederne deroga al MiSE, ai sensi del punto 1.4

- A) **STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO.**
- B) **STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO – RIEMPITRICI GRAVIMETRICHE AUTOMATICHE.**
- C) **DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.**
- D) **DISTRIBUTORI DI CARBURANTE ASSOCIATI AD APPARECCHIATURE AUSILIARIE – PROCEDURE DI INSTALLAZIONE.**
- E) **CONVERTITORI DI VOLUME DI GAS.**
- F) **CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA.**

Agenda

Capo I - Controlli

Capo II - Organismi

Capo III – Semplificazione e adeguamento a norme europee

Capo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorie

All. I – Requisiti degli organismi

All. II – Procedure verifica periodica e controlli casuali

Scheda A - NAWI

Scheda C – Distributori di carburante

Discussione finale e domande

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda A

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

1. In deroga al punto 1.3 dell'allegato II i pesi utilizzati per la verifica degli strumenti di classe III e IV con divisione di verifica $(e) \geq 1 \text{ g}$, possono essere tarati dall'organismo che svolge la verifica, purché disponga di sistemi di trasferimento (comparatori di massa) e di procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti:
 - l'errore massimo tollerato della massa che non deve superare 1/3 del massimo errore tollerato dello strumento sottoposto a verifica periodica per il carico di prova;
 - l'incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non deve essere superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la classe di precisione degli strumenti considerata (punto 3.7.1 EN 45501:2015).


EN 45501:2015 - 3.7.1

Come principio i pesi standard utilizzati per l'esame del tipo o le verifiche di uno strumento debbono essere in linea con la raccomandazione OIML R 111. [...]

NAWI Cl. III => Pesi Classe M1 o migliore

NAWI Cl. I e II => Pesi Classe F1 o migliore

$U_{\text{taratura}} \text{ Peso campione} \leq \frac{1}{3} \text{ Errore } \text{ Peso campione}$



1000 g Classe M1 => EMP 50 mg

$U_{\text{taratura}} < \frac{50}{3} \text{ mg} = 16,7 \text{ mg}$

NON È AMMESSA LA TARATURA INTERNA SUI CAMPIONI DI LAVORO DA UTILIZZARSI PER VERIFICARE BILANCE IN I E II CLASSE O III CON $e < 1$ g

CERTIFICATO LAT

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda A

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

In sede di verifica di strumenti, in luogo dei pesi può essere utilizzato un qualsiasi altro carico non variabile a condizione che siano utilizzati almeno pesi corrispondenti al 50 % della portata massima (punto 3.7.3 EN 45501:2015).

In luogo del 50 % della portata massima, la porzione dei pesi può essere ridotta a:

- a) 35 % della portata massima se l'errore di ripetibilità non supera 0,3 e (e = divisione di verifica);
- b) 20 % della portata massima se l'errore di ripetibilità non supera 0,2 e (e = divisione di verifica).

L'errore di ripetibilità deve essere determinato con un carico prossimo al punto in cui verrà effettuata la sostituzione (punto 3.7.3 EN 45501:2015), collocato tre volte sul ricettore del carico.

Carico sostitutivo per Max < 1 t => Posto Quesito al Mise

Slide n. 136



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda A

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

2. La verifica periodica prevede:

- a) un **controllo visivo**, al fine di verificare l'integrità delle marcature e/o etichette adesive attestanti la verifica prima nazionale o CE, dell'esistenza sullo strumento delle iscrizioni regolamentari, dei sigilli o di altri elementi di protezione. Nel caso di sigilli elettronici con contatore di eventi si accerta la corrispondenza tra l'indicazione di detto contatore e il numero riscontrato, secondo i casi in occasione dell'ultima verifica periodica, della verifica prima o CE oppure dell'ultima rilegalizzazione;
- b) controllo della **presenza del libretto** metrologico, se già rilasciato; **????**
- c) l'effettuazione di prove metrologiche per verificare il funzionamento e il rispetto degli errori massimi tollerati **in deroga all'art. 4, comma 7**. Gli errori massimi tollerati sono quelli previsti ~~dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, allegato A, punti 4.1 e 4.2~~ e **in caso di indicazione digitale l'errore dell'indicazione deve essere corretto per arrotondamento**; gli stessi errori si applicano agli strumenti in servizio conformi alla normativa nazionale.

Slide n. 137



D.M. 93/2017:

c) in caso di indicazione digitale l'errore dell'indicazione deve essere corretto per arrotondamento

Direttiva 2014/31/UE:

In the case of digital indication the error of **indication shall be corrected for the rounding error**

EN 45501:2015:

For instruments with digital indication and without a device for displaying the indication with a smaller scale interval (not greater than $1/5 e$), the changeover points are to be used to determine the indication of the instrument, **prior to rounding**, as follows:

Si ritiene si debba seguire il criterio della EN 45501:2015

Criterio della EN 45501:2015

At a certain load, L , the indicated value, I , is noted. Additional weights of say $1/10 e$ are successively added until the indication of the instrument is increased unambiguously by one scale interval ($I + e$). The additional load ΔL added to the load receptor gives the indication P , prior to rounding by using the following formula:

$$P = I + \frac{1}{2} e - \Delta L$$

The error prior to rounding is:

$$E = P - L = I + \frac{1}{2} e - \Delta L - L$$

The corrected error prior to rounding is:

$$E_c = E - E_o \leq mpe$$

3. Prove metrologiche e loro svolgimento:

- a) prova di accuratezza del dispositivo di zero qualora questo non sia elettronico.

È effettuata mettendo lo strumento a zero e determinando, in seguito, il carico aggiuntivo per il quale l'indicatore passa da zero ad una divisione superiore allo zero;

- b) prova della ripetibilità a circa 80 % Max (EN 45501:2015 A.4.10) con la ripetizione di n. 3 pesate per livello;

- c) prova di decentramento. È effettuata secondo le prescrizioni della norma armonizzata EN 45501:2015;

A.4.10 Repeatability test (3.6.1) [...]

Per la verifica una serie di pesi, pari a circa 0,8 Max

Classe III and IIII => Ripetute 3 pesate

Classe I e II => Ripetute 6 pesate

- c) prova di decentramento.
prescrizioni della norma armonizzata EN 45501:2015;


Le indicazioni nelle
differenti posizioni di un
carico evidenziano un
errore minore dell'EMP.

Carico applicato:

• $1/3$ Max

• Se punti di appoggio n
> 4, $1/(n-1)$ Max

Punti di posizione carico



3. Prove metrologiche e loro svolgimento:

d) prove atte alla determinazione degli errori massimi tollerati fino a Max senza tara, con almeno 5 distinti valori di carico con carico ascendente e 5 con carico discendente; i carichi dovranno avere valori prossimi alle portate Max e Min e ad altri tre valori intermedi. Per gli strumenti con Max > 1 t se si impiega il metodo di «sostituzione con zavorra» non si effettua la prova con carico discendente;

e) prova di accuratezza del dispositivo di tara **qualora questo non sia di tipo elettronico**.

La prova è effettuata come descritto al presente comma 3 a) (prova dello zero), dopo aver azionato il dispositivo di tara;

f) prove di mobilità o di sensibilità approssimativamente in corrispondenza di min., $\frac{1}{2}$ Max e Max; la prova **non è applicabile per strumenti con indicazione digitale** (punto 8.3.3 EN 45501:2015).

Descrizione	Bilancia elettronica	Bilancia non elettronica
Accuratezza dello zero	NO	SI
Ripetibilità	SI	SI
Decentramento	SI	SI
Determinazione EMP (tra Min e Max)	SI	SI
Accuratezza della tara	NO	SI
Mobilità	NO (se digitale)	SI

Agenda

Capo I - Controlli

Capo II - Organismi

Capo III – Semplificazione e adeguamento a norme europee

Capo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorie

All. I – Requisiti degli organismi

All. II – Procedure verifica periodica e controlli casuali

Scheda A - NAWI

Scheda C – Distributori di carburante

Discussione finale e domande

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda C Distributori di carburante

Scheda C – Distributori di carburante

Procedura per la verifica periodica dei sistemi di misura – distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) conformi alla normativa nazionale ed europea.

1. Strumenti di controllo.

1) In deroga al punto 1.3 dell'allegato II le misure di capacità utilizzate per la verifica dei distributori di carburante possono essere tarate dall'organismo che svolge la verifica, purché l'organismo disponga di sistemi di trasferimento e di procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti:

- l'errore massimo tollerato della misura di capacità non deve superare 1/3 del massimo errore tollerato dello strumento sottoposto a verifica periodica;
- l'incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non deve essere superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la classe di precisione degli strumenti considerata.

Esempio:

Capacità misura	EMT distributori (classe 0,5)	EMT sulla misura	Incetezza estesa
20 L	100 mL	33,33 mL	11,11 mL
50 L	250 mL	83,33 mL	27,77 mL
100 L	500 mL	166,66 mL	55,55 mL

Scheda C – Distributori di carburante

- 1) La capacità dei serbatoi utilizzati per la verifica degli errori massimi tollerati deve essere adeguata a contenere il volume erogato dal sistema di misura alla portata massima effettiva nelle condizioni di utilizzo in un tempo non inferiore a 30 secondi.
- 2) Il volume dei predetti serbatoi utilizzati è determinato alla temperatura di riferimento di 15° C ed a partire dallo stato «da vuoto, bagnato e sgocciolato».

Esempio:

Portata massima distributore	Volume erogato per 30 secondi	Misura di capacità da utilizzare
38 L/min	19 L	20 L
98 L/min	49 L	50 L
198 L/min	99 L	100 L

Scheda C – Distributori di carburante

Procedura per la verifica periodica dei sistemi di misura – distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) conformi alla normativa nazionale ed europea.

2. La verifica periodica prevede:
 - 1) Controllo visivo finalizzato a verificare la presenza dei bolli di verifica prima nazionale o di quelli CEE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M, nonché delle iscrizioni regolamentari e dell'integrità dei sigilli.
 - 2) Controllo della presenza del libretto metrologico, se già rilasciato.
 - 3) Controllo che in caso di sostituzione di un componente del sistema di misura vincolato con sigilli di protezione detta sostituzione sia stata annotata nel libretto metrologico; detta annotazione, effettuata a cura del soggetto che ha eseguito l'intervento, comprende anche il numero di serie, se presente.

Scheda C – Distributori di carburante

- 1) Esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del sistema di misura.
 - a) Verifica del rispetto degli errori massimi tollerati.

Tale verifica è effettuata mediante due distinte erogazioni corrispondenti alla portata massima e minima del sistema di misura accertando che in ciascuna erogazione l'errore massimo tollerato non sia superiore a quello previsto dalla pertinente normativa nazionale o europea in base al quale è stato approvato, fatta salva l'applicazione dell'art. 4, comma 10, secondo periodo.

Portata massima } $0,5 \% \leq EMT \leq 0,5 \%$
Portata minima }
 - b) Verifica del corretto funzionamento dei visualizzatori continui di quantità (totalizzatori), ove presenti.

Dopo aver letto il valore iniziale indicato dal visualizzatore continuo di quantità, erogare una certa quantità di prodotto superiore alla minima quantità misurabile dallo strumento; la differenza tra il valore iniziale e quello finale letto sul predetto visualizzatore non deve differire dal valore indicato dal dispositivo di visualizzazione azzerabile del sistema di misura per più di 1 (uno) litro.

Scheda C – Distributori di carburante

- 5) Verifica della tenuta del circuito idraulico a valle del misuratore.
 - a) Messa in pressione del circuito idraulico mediante l'avviamento della pompa e l'estrazione della pistola che deve essere tenuta chiusa.
 - b) Verifica che per un periodo di circa 30 secondi il dispositivo di visualizzazione azzerabile non segni un passaggio di prodotto superiore al doppio del massimo errore tollerato per la minima quantità misurabile.

Esempio:

Quantità minima erogabile	E_{min}	Errore tenuta circuito idraulico
2 L	2 cL	4 cL
5 L	5 cL	10 cL

Scheda C – Distributori di carburante

- 6) Verifica del raggiungimento della portata massima.
Dopo la messa in pressione del circuito idraulico con l'apertura e la successiva lenta chiusura della pistola, azzerare la testata, aprire completamente il circuito idraulico ed erogare per almeno 30 secondi, poi arrestare il flusso. La portata in litri/minuto non deve essere inferiore al 60 % della portata massima riportata nella targa delle iscrizioni regolamentari e il relativo calcolo viene effettuato sulla base di quanto indicato dalla testata indicatrice dello strumento.

Esempio:

Portata massima in targa	Limite inferiore della portata effettiva misuratore
38 L/min	22,8 L/min
90 /min	54 L/min
130 L/min	78 L/min

Scheda C – Distributori di carburante

- 7) Prove su distributori di carburante conformi alla normativa nazionale o europea e associati ad apparecchiature ausiliarie self-service utilizzate in modalità «non sorvegliata» (unattended service mode) da eseguire una volta per ogni testata del distributore.
- a) Disponibilità ricevuta.
Controllare che in caso di indisponibilità della ricevuta sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia segnalata al cliente l'indisponibilità della ricevuta stessa.
 - b) Erogazione con carta elettronica di pagamento.
Dopo aver abilitato l'erogazione con carta elettronica, effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra i dati visualizzati dal sistema di visura e lo scontrino di ricevuta.
 - c) Erogazione prepagata con banconote, incompleta o non iniziata.
Dopo aver abilitato un'erogazione per l'importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l'erogazione quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la congruenza dei dati visualizzati dal sistema di misura con lo scontrino di resto.

Scheda C – Distributori di carburante

- d) Cambio prezzo unitario.
Dopo aver avviato l'erogazione, effettuare la modifica del prezzo unitario ed accertare che il nuovo prezzo unitario impostato non abbia effetto sul corrispettivo dovuto.
- e) Regolatore di durata delle erogazioni prepagate.
Dopo aver impostato un'erogazione, verificare che qualora l'utente non provvede a rifornirsi entro un tempo di attesa, l'erogazione è inibita in modo automatico e viene rilasciata ricevuta.
- f) Verifica delle registrazioni.
Verificare che vengano registrati su supporti durevoli tutti i dati e le informazioni necessarie a individuare le singole transazioni.
- 7) L'operatore che effettua i controlli di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), compila la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato A alla presente scheda.

L'originale della lista di controllo è conservata a cura dell'organismo che ha effettuato la verifica periodica, e dallo stesso trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di commercio competente per territorio; una copia di detta lista è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo da parte del titolare dello strumento.

Allegato A – Lista di riscontro (checklist)

- Allegato A – Lista di controllo (checklist)
- Titolare dello strumento:
- Indirizzo:
- N° matricola distributore di carburante:
- N° matricola apparecchiatura associata (se presente):
- Lista di controllo (checklist) per la verifica periodica

Requisiti	Descrizione del controllo	+	-	Note
1.1	Il dispositivo per la riproduzione della quantità misurata e del prezzo (se calcolato) indica in maniera corretta quanto visualizzato nel display del distributore di carburanti.			
2.1	È inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure è chiaramente segnalata al cliente l'indisponibilità della ricevuta in caso di assenza della stampante, di un suo guasto o di mancanza della carta nella stessa.			
2.2	I dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta a seguito di una erogazione effettuata con carta elettronica di pagamento sono corrispondenti.			
2.3	I dati dello scontrino di resto con quelli visualizzati dal sistema di misura nel caso di una erogazione incompleta o non iniziata prepagata con banconote sono congruenti.			
2.4	Nel caso di cambio del prezzo unitario nel corso dell'erogazione, l'importo è determinato dal prezzo unitario relativo al momento in cui l'erogazione ha avuto inizio.			
2.5	È previsto un tempo di attesa oltre il quale l'erogazione si conclude in modo automatico.			
2.6	L'intervento del dispositivo di minimo livello consente di terminare l'erogazione in corso e inibisce le successive.			
2.7	I dati degli eventi e delle prove effettuate sono stati registrati su supporto durevole.			
2.7.5	È previsto un tempo di attesa entro il quale l'erogazione si conclude in modo automatico e viene rilasciata ricevuta.			
2.7.6	I dati delle transazioni e delle prove effettuate sono stati registrati su supporto durevole.			

Note:

+	-	
X		Se l'apparecchiatura ausiliaria associata ha superato il controllo
	X	Se l'apparecchiatura ausiliaria associata non ha superato il controllo
/	/	Se il controllo non è applicabile

Data:

Firma del titolare dello strumento o di suo delegato

Firma dell'incaricato (*) dell'organismo (verificazione periodica)

o

 (*) della Camera di commercio (controlli casuali)

(*) barrare la casella che interessa

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda D

Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie – Procedure di controllo in fase di associazione
(art. 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera hh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)

Scheda D - Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie – Procedure di controllo in fase di associazione

(art. 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera hh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84).

Procedure per il controllo della corretta funzionalità da eseguirsi al momento dell'associazione di distributori di carburante con apparecchiature ausiliarie *self-service*. L'apparecchiatura ausiliaria *self-service* è un sistema che consente al cliente di fare uso di un sistema di misura per ottenere liquidi per il proprio uso personale.

1. Procedure.

- 1) Le disposizioni e le procedure tecniche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento dell'associazione di distributori di carburante nazionali ed europei con apparecchiature ausiliarie *self-service* sono riportate nell'allegato A alla presente scheda.
- 2) L'apparecchiatura *self-service* è munita di certificato di valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) rilasciato da un organismo notificato o di una approvazione nazionale.

Slide n. 154



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda D

Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie – Procedure di controllo in fase di associazione
(art. 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera hh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)

Scheda D - Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie – Procedure di controllo in fase di associazione

(art. 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera hh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84).

2. Verifica dell'associazione.

- 1) Dopo il 30 ottobre 2016 è consentita l'installazione e l'utilizzo delle apparecchiature *self-service* munite di certificato di valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) rilasciato da un organismo notificato anche sui punti vendita di solo metano per autotrazione o in cui siano presenti solo distributori di carburanti conformi alla normativa nazionale.
- 2) L'operatore che esegue il collegamento dei distributori di carburante ad apparecchiature *self-service* accerta il solo rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui al punto 1.1.



Procedure Allegato A

- 3) L'operatore che effettua i controlli di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e b) compila la lista di controllo (*checklist*) riportata nell'allegato B alla presente scheda.

o



Camere di
Commercio



Slide n. 155



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda D

Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie – Procedure di controllo in fase di associazione
(art. 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera hh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)

Scheda D - Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie – Procedure di controllo in fase di associazione

(art. 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera hh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84).

- 4) L'originale della lista di controllo è conservata a cura dell'operatore che ha accertato il rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui al punto 1.1, e dallo stesso trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di commercio competente per territorio; una copia di detta lista è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo da parte del titolare dello strumento.
- 5) Il fabbricante titolare dell'approvazione rilasciata a livello nazionale fornisce al titolare dello strumento insieme al distributore di carburante una dichiarazione dei protocolli di comunicazione utilizzati per il colloquio con il sistema *self-service*. Copia di detta dichiarazione è allegata alla lista di controllo di cui all'allegato B.

Slide n. 156



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda D

Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie – Procedure di controllo in fase di associazione
(art. 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera hh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)

Scheda D - Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie – Procedure di controllo in fase di associazione

(art. 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera hh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84).

3. Iscrizioni.

1. I distributori di carburante nazionali e europei associati ad apparecchiature ausiliarie *self-service* sono muniti di una targa recante la seguente iscrizione:
«Distributore di carburante associato ad apparecchiatura ausiliaria n.
(numero di matricola)»
2. Le apparecchiature ausiliarie *self-service* associate a distributori di carburante nazionali e europei sono muniti di una o più targhe con la seguente iscrizione:
«Apparecchiatura ausiliaria associata a distributore/i di carburante n.
(numero/i di matricola)»
3. Le targhe di cui ai commi 3.1 e 3.2 sono realizzate in modo tale che la rimozione comporti la loro distruzione o comunque l'impossibilità del loro ulteriore utilizzo.

Slide n. 157



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda D

Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie – Procedure di controllo in fase di associazione
(art. 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera hh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)

Scheda D - Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie – Procedure di controllo in fase di associazione

(art. 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera hh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84).

4. Qualora vengono cambiati uno o più componenti dell'associazione, le targhe di cui ai commi 3.1 e 3.2 sono sostituite con altre recanti il/i nuovo/i numero/i di matricola dei nuovi componenti, sono ripetute le procedure di cui al punto 3 ed è compilata sia la lista di controllo sia il libretto metrologico.
5. Il contrassegno di verifica periodica si applica solo sui distributori di carburante.
6. Nel caso in cui tutti i componenti dell'associazione sono conformi alla direttiva MID, sui singoli componenti si riportano, se previste, le sole iscrizioni previste negli attestati di esame CE del tipo o di progetto e nei certificati EC e PC.

Slide n. 158



Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Approfondimenti su: Scheda D

Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie – Procedure di controllo in fase di associazione
(art. 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera hh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)

- Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 22, modificato dal Decreto Legislativo 19 maggio 2016 n. 84
- Art. 22-bis
- Esclusioni dal campo di applicazione
- 1. ----omissis----
- 2. ----omissis----
- ((2-bis. Al fine di consentirne il mantenimento in servizio dopo il 30 ottobre 2016 anche nel caso in cui si renda necessario aggiungere o sostituire dispositivi o sistemi self-service ad essi associati, i distributori di carburanti che soddisfano le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 e sono stati o sono commercializzati e messi in servizio fino al 30 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, possono essere associati a dispositivi o sistemi self-service immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili dal 30 ottobre 2006. Tale associazione è consentita nel rispetto dei requisiti di cui al punto 8.1 dell'allegato I, **da documentare mediante certificato di valutazione dei dispositivi rilasciato da organismo notificato e da controllare in occasione di verifiche periodiche e, eventualmente, di controlli casuali. Analoghe cautele sono osservate per il mantenimento in servizio di dispositivi o sistemi self-service che soddisfano le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006, nel caso in cui si renda necessario aggiungere o sostituire distributori di carburanti ad essi associati, approvati secondo le medesime norme, con distributori immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili dal 30 ottobre 2006)).**

Slide n. 159



- **Dubbi interpretativi:**
- Il soggetto che esegue le prove, compila la check-list ed aggiorna il libretto metrologico, nel caso di sostituzione di un elemento dell'associazione non è chiaro chi sia.

Allegato A (punto 1.1 della scheda D)

Procedura per l'accertamento del corretto funzionamento dei distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie self-service in modalità «non sorvegliata» e «sorvegliata».

1. Prove sui distributori di carburante associati a sistemi self-service utilizzati in modalità «sorvegliata».

Accertare che il dispositivo per la riproduzione della quantità misurata e del prezzo (se calcolato) indichi in maniera corretta quanto visualizzato nel display del distributore di carburanti.

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Allegato A (punto 1.1 della scheda D)

Allegato A (punto 1.1 della scheda D)

2. Prove sui distributori di carburante associati a sistemi self-service utilizzati in modalità «non sorvegliata».

2.1. Disponibilità ricevuta.

Controllare che in caso di assenza della stampante di ricevuta del terminale di predeterminazione del piazzale, o in caso di guasto rilevabile dalla stampante, ovvero sia rilevata la mancanza della carta nella stampante, si determini che sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia chiaramente segnalata al cliente l'indisponibilità della ricevuta.



2.2. Erogazione con carta elettronica di pagamento.

Dopo aver abilitato l'erogazione con carta elettronica, effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra i dati visualizzati dal distributore di carburante e lo scontrino di ricevuta.



Slide n. 162

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Allegato A (punto 1.1 della scheda D)

Allegato A (punto 1.1 della scheda D)

2.3. Erogazione prepagata con banconote incompleta o non iniziata.

Dopo aver abilitato una erogazione per l'importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l'erogazione quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la congruenza dei dati visualizzati dal sistema di misura con lo scontrino di resto emesso.

2.4. Cambio prezzo unitario.

Verificare che l'importo dell'erogazione in corso sia determinato dal prezzo unitario con cui l'erogazione ha avuto inizio e controllare che detto importo non sia modificabile una volta impostati i parametri della transazione.

Slide n. 163

Allegato A (punto 1.1 della scheda D)

Verificare che sia presente un tempo di attesa oltre il quale l'erogazione si conclude in modo automatico.

2.6. Minimo livello.

Accertare che all'intervento del dispositivo di minimo livello l'erogazione in corso venga terminata e siano inibite le successive.

2.7. Verifica delle registrazioni.

Verificare che i dati degli eventi e delle prove eseguite siano stati registrati su supporti durevoli.

Allegato B (punto 2.3 della scheda D)

- Allegato B (punto 2.3 della scheda D)
- Titolare dello strumento
- Indirizzo
- N° matricola distributore di carburante
- N° matricola apparecchiatura associata (se presente)
- Lista di controllo (checklist) per la verifica dei requisiti dell'allegato A

Requisiti	Descrizione del controllo	+	-	Note
1.1	Il dispositivo per la riproduzione della quantità misurata e del prezzo (se calcolato) indica in maniera corretta quanto visualizzato nel display del distributore di carburanti.			
2.1	E inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure è chiaramente segnalata al cliente l'indisponibilità della ricevuta in caso di assenza della stampante, di un suo guasto o di mancanza della carta nella stessa.			
2.2	I dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta a seguito di una erogazione effettuata con carta elettronica di pagamento sono corrispondenti.			
2.3	I dati dello scontrino di resto con quelli visualizzati dal sistema di misura nel caso di una erogazione incompleta o non iniziata prepagata con banconote sono congruenti.			
2.4	Nel caso di cambio del prezzo unitario nel corso dell'erogazione, l'importo è determinato dal prezzo unitario relativo al momento in cui l'erogazione ha avuto inizio.			
2.5	E previsto un tempo di attesa oltre il quale l'erogazione si conclude in modo automatico.			
2.6	L'intervento del dispositivo di minimo livello consente di terminare l'erogazione in corso e inibisce le successive.			
2.7	I dati degli eventi e delle prove effettuate sono stati registrati su supporto durevole.			
2.7.5	E previsto un tempo di attesa entro il quale l'erogazione si conclude in modo automatico e viene rilasciata ricevuta.			
2.7.6	I dati delle transazioni e delle prove effettuate sono stati registrati su supporto durevole.			

+	-	
X		Se l'apparecchiatura ausiliaria associata ha superato il controllo
	X	Se l'apparecchiatura ausiliaria associata non ha superato il controllo
/	/	Se il controllo non è applicabile

Non dovrebbe essere firmata dall'installatore?

Firma del titolare dello strumento o di un suo delegato

Firma dell'incaricato (*) dell'organismo (verificazione periodica)

o

(*) della Camera di commercio (controlli casuali)

(*) barrare la casella che interessa

Agenda

Capo I - Controlli

Capo II - Organismi

Capo III – Semplificazione e adeguamento a norme europee

Capo IV – Abrogazioni e disposizioni transitorie

All. I – Requisiti degli organismi

All. II – Procedure verifica periodica e controlli casuali

Scheda A - NAWI

Scheda C – Distributori di carburante

Discussione finale e domande

Domande e discussione



Grazie per l'attenzione

SERVIZIO METRICO

Via Pomba 23 sc. A
10123 Torino

☎ **Tel:** +39 011 571 6753/4

@ **Email:** metrico@to.camcom.it

@ **PEC:** vigilanza.mercato.metrico@to.legalmail.camcom.it

Orari - link pagina:

Servizio metrico

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 9.00 - 12.15; 14.30 - 15.45; venerdì 9.00 - 12.15

Laboratorio Servizio Metrico

lunedì, mercoledì 9.00 - 12.15; 14.30 - 15.45

<http://www.to.camcom.it>